



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Taranto*

**PROTOCOLLO PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
IN PROVINCIA DI TARANTO**

VISTO:

- gli esiti delle riunioni della Conferenza provinciale permanente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro in edilizia e le proposte ivi espresse dalle associazioni datoriali e sindacali;
- il Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e sue seguenti modifiche nonché tutte le istruzioni di settore che si riferiscono alla sicurezza nei luoghi di lavoro, al contrasto al lavoro irregolare, all'assistenza ai lavoratori e alla formazione, tra cui, da ultimo, la circolare del Ministero del Lavoro n. 20 del 29 luglio 2011;
- l'Osservatorio costituito a Bari l'11 giugno 2011 per i reati in agricoltura che pone tra i temi all'attenzione anche quello del caporalato e del lavoro nero;
- l'avviso comune in materia di agricoltura sottoscritto a Bari il 14 giugno 2011 le organizzazioni datoriali e sindacali di livello regionale

PREMESSO che:

- il diritto alla tutela della sicurezza sul lavoro si iscrive nel più ampio diritto alla tutela della salute, sancito nella Costituzione della Repubblica Italiana, quale valore fondamentale della persona umana;
- detto diritto deve essere, pertanto, centrale nelle politiche del lavoro per fare sì che obiettivi qualificanti di prevenzione siano punti forti di un'ampia e articolata strategia comune a tutti i soggetti sociali interessati, facendo sì che la sicurezza del lavoro si affermi in tutti gli ambiti di lavoro e diventi patrimonio ampiamente condiviso, in un'ottica di responsabilizzazione di tutti i predetti soggetti sociali sulla pratica costante della legalità;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Taranto*

- nella città di Taranto, e nell'intera area ionica, a prevalente connotazione industriale, dove storicamente l'attenzione si è incentrata sulla grande industria, ambito in cui, grazie ad iniziative sinergiche avviate anche a mezzo di specifici protocolli di intesa, si sono realizzati notevoli progressi nella prevenzione dell'infortunistica nei luoghi di lavoro;
- nel territorio provinciale assumono grande rilevanza le questioni legate ai temi della sicurezza sui luoghi di lavoro negli importanti settori produttivi dell'agricoltura, meritevole di una decisa azione di rafforzamento di azioni e di iniziative tanto sul fronte della prevenzione quanto su quello del contrasto, e delle costruzioni, in relazione al quale si rende necessario operare per un più incisivo ruolo, tra gli altri, degli enti bilaterali;
- nell'ambito della Conferenza provinciale permanente i temi connessi alla sicurezza dei luoghi di lavoro sono stati ultimamente ripresi e ampiamente approfonditi; in tale sede, sono state condivise e ritenute prioritarie ulteriori iniziative atte ad assicurare una maggiore prevenzione dei rischi in contesti più ampi rispetto a quelli tradizionali, anche attraverso una mirata attività formativa, nonché il potenziamento dell'interscambio informativo, soprattutto sulle risultanze nei controlli, anche a fini di razionalizzazione ed economicità degli stessi;
- che, in tale direzione, nel rigoroso rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti da ciascuno dei sottoscrittori del presente documento, si è condivisa la necessità di attivare:
 - a) interventi coordinati tra gli organismi pubblici di controllo e quelli paritetici di prevenzione;
 - b) il rafforzamento della complessiva azione di informazione/formazione al fine di estendere la prevenzione anche ai lavoratori e datori di lavoro delle piccole e medie imprese ritenute più a rischio per la loro minima struttura organizzativa nonché ai c.d. "nuovi rischi";
 - c) strategie mirate per settori produttivi, partendo da quello delle costruzioni e da quello dell'agricoltura che, per numero di eventi infortunistici e per specificità delle violazioni, appaiono essere quelli in condizione più critica, come peraltro confermato da recenti operazioni di investigazione e controllo che hanno evidenziato in alcune zone della provincia fenomeni di caporalato, lavoro nero e violazione sotto varie forme dei diritti dei lavoratori;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Taranto*

PRESO ATTO che:

- per realizzare tali obiettivi, in sede di Conferenza Provinciale Permanente, è stata fortemente condivisa l'esigenza della costituzione di un "Osservatorio permanente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro" che realizzi, con carattere di concretezza, una conoscenza condivisa tra tutti i soggetti coinvolti, come base a più efficaci e integrati interventi di prevenzione, sviluppando altresì approfondimenti monotematici e specialistici sui diversi aspetti della sicurezza;

VISTO :

- il parere reso dal Ministero dell'Interno con nota n. 13501/81- Gab. Uff. III del 28 settembre 2011;

Le parti convengono:

Art. 1

(Osservatorio permanente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro)

- I. Nell'ambito della Conferenza provinciale permanente, è costituito, presieduto dal Prefetto di Taranto o da un suo delegato, l'Osservatorio permanente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, composto dai rappresentanti provinciali o loro delegati di: Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Direzione provinciale del Lavoro, Inps, Inail, Asl, CIAA, Associazioni Datoriali (Confindustria, ANCE, Coldiretti, CIA, Confagricoltura), Organizzazioni Sindacali, Cassa edile, Scuola Edile e Comitato Paritetico Territoriale per la Sicurezza della provincia di Taranto.
- II. L'Osservatorio è articolato in due sezioni:
 - la prima sezione ha il compito di effettuare il monitoraggio strutturato sull'infortunistica nei luoghi di lavoro, partendo, nell'immediato, dai dati già in possesso sia degli enti di vigilanza e organi ispettivi che delle organizzazioni sindacali e datoriali, da mettere a

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Taranto*

organizzare nel tempo su base telematica per facilitarne l'accesso al maggior numero di utenti e valorizzarne il carattere interattivo. La responsabilità di detta sezione fa capo al Direttore provinciale del Lavoro, che si avvarrà del contributo di tutti gli enti preposti alla vigilanza, nonché delle associazioni datoriali e delle OO.SS.. Per gli aspetti specialistici di specifica competenza, si farà riferimento al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. I dati del monitoraggio, forniti in forma anonima ed aggregata per tipologia, saranno, almeno trimestralmente, esaminati in sede di Conferenza provinciale permanente al fine di effettuare una dettagliata analisi degli eventi infortunistici rilevati, anche con riguardo alle modalità di accadimento degli stessi, e il costante miglioramento dei sistemi di prevenzione;

- la seconda sezione ha il compito di attivare iniziative relative a: a) formazione. La responsabilità della formazione è affidata alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato e alla Confindustria di Taranto, e della scuola edile per il settore delle costruzioni. Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco fornirà la propria collaborazione per i settori ad alto contenuto specialistico di competenza; b) approfondimenti scientifici sui cosiddetti "nuovi rischi" e sulle malattie professionali nei principali settori produttivi provinciali. La responsabilità della ricerca è affidata all'INAIL; c) approfondimenti su possibili percorsi di semplificazione delle procedure; d) comunicazione e diffusione delle iniziative promosse; e) predisposizione di vademecum e banche dati informative, utili a rafforzare la prevenzione e l'assistenza alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro. La responsabilità delle attività di cui ai punti c), d) ed e) è affidata alla Prefettura- UTG di Taranto, che si avvarrà dei soggetti presenti in Conferenza provinciale permanente.

III. L'Osservatorio opera attraverso gruppi di lavoro tematici e propone attività progettuali che potranno essere esaminate e approvate nell'ambito della Conferenza provinciale permanente.

[Handwritten signatures and initials]

4



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Taranto*

Art. 2

(Edilizia- Osservatorio)

La responsabilità dell'Osservatorio per il settore edilizia fa capo alla Direzione Provinciale del lavoro. I relativi aspetti organizzativi saranno disciplinati dal manuale operativo dedicato che il predetto ufficio provvederà ad emanare.

Art. 3

*(Edilizia - Ruolo delle Stazioni appaltanti e dei Comuni
per il controllo della sicurezza nei luoghi di lavoro)*

- I. Le stazioni appaltanti pubbliche, firmatarie del presente protocollo, si impegnano:
- a dare tempestiva comunicazione alla cassa edile delle aggiudicazioni disposte e del piano di affidamento comunicato dall'appaltatore, comprese le variazioni successivamente intervenute;
 - ad inserire nei bandi di gara di opere pubbliche la seguente clausola: *"All'atto dell'installazione del cantiere, le aziende aggiudicatrici nonché le eventuali aziende subappaltatrici si rendono disponibili a ricevere una visita del Comitato Paritetico Territoriale (CPT) di Taranto finalizzata alla verifica dei requisiti minimi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08 nell'ambito delle finalità formative e informative precipuamente riconosciute a tale organismo. Le stesse stazioni appaltanti si impegnano, unitamente alla comunicazione obbligatoria alla DPL e alla ASL, ad informare il CPT della provincia di Taranto in merito alle date di inizio lavori relativi alle gare aggiudicate;"*
 - il Comitato Paritetico Territoriale (CPT) di Taranto, ricevuta la comunicazione dalla stazione appaltante, provvederà ad effettuare, a campione, le visite presso i cantieri di nuova installazione, per le diverse fasce di valore dell'opera da realizzarsi, compatibilmente con le risorse a propria disposizione;
 - garantire il pieno rispetto del comma 3bis dell'art. 81 del d.lgs. 163/2006, come introdotto dalla legge n. 106/2011;
 - ad assicurare l'analitica previsione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, attraverso la redazione di apposito computo metrico estimativo dedicato;

5



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Taranto*

- a promuovere, d'intesa con le associazioni datoriali di settore partecipanti all'Osservatorio, l'integrazione negli affidamenti con l'offerta economicamente più vantaggiosa di criteri di valutazione dell'offerta tecnica tesi a valorizzare l'adozione di sistemi gestionali dedicati e la proposizione di migliori e più avanzati accorgimenti in materia di sicurezza nelle tecniche e nei processi realizzativi proposti dal concorrente;
- II. nell'ambito delle attività dell'Osservatorio, potranno essere promosse apposite intese tra i Comuni firmatari del presente protocollo e gli enti bilaterali (Cassa edile, Scuola edile e Comitato paritetico territoriale) per la puntuale e compiuta attuazione degli obiettivi condivisi di continuo miglioramento delle condizioni di regolarità del lavoro, sicurezza e formazione nei cantieri edili della provincia;
- III. i Comuni della provincia di Taranto firmatari del presente protocollo, nell'ambito della procedura abilitativa all'esecuzione da parte di privati di lavori edili (permesso di costruire, Dia, etc.) s'impegnano a sensibilizzare i committenti sul contenuto del presente Protocollo con l'invito a inserire nel contratto di appalto, in quanto applicabili al settore privato, le clausole individuate per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla sicurezza del cantiere;
- IV. i Comuni medesimi, con riferimento all'edilizia privata, s'impegnano a comunicare al CPT della provincia di Taranto, per le finalità formative e informative richiamate al comma I, l'inizio dei lavori relativamente alle concessioni autorizzate e a concorrere alla vigilanza sui cantieri edili tramite gli agenti di Polizia locale.

Art. 4

(Edilizia - Tutela dei lavoratori)

Al fine di attestare la massima attenzione ai profili di legalità e responsabilità degli operatori (stazioni appaltanti ed imprese) per la tutela di fondamentali diritti dei lavoratori, in conformità di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela dei lavoratori, le stazioni appaltanti firmatarie del presente protocollo, tenute al rispetto delle norme sugli appalti pubblici, si impegnano ad inserire nei contratti che regolano l'esecuzione di appalti pubblici e nei capitolati speciali le seguenti clausole:



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Taranto*

- a) obbligo da parte dei datori di lavoro di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impegnati nella realizzazione di appalti pubblici il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. di settore e dai relativi accordi integrativi territoriali vigenti, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle relative contribuzioni alla Cassa Edile di Taranto, nei casi previsti dalle norme contrattuali;
- b) applicazione del Decreto Legislativo n. 72 del 25 febbraio 2000 avente ad oggetto la Attuazione della Direttiva Comunitaria n. 96/71/CE in materia di distacco in Italia di lavoratori extracomunitari. Obbligo di applicare ai lavoratori extracomunitari distaccati in Italia, nell'ambito di una prestazione di servizi ex art. 27 T.U. 286/98 (appalti), durante il periodo di distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nonché dal C.C.N.L. di riferimento, applicabili ai lavoratori nazionali occupati nello stesso posto di lavoro, ivi compresa l'iscrizione alla Cassa Edile, secondo le norme contrattuali;
- c) obbligo dell'appaltatore di rispondere in solido dell'osservanza di quanto previsto al punto a) da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni nell'ambito dei lavori eseguiti, in relazione alle maestranze impiegate nello specifico cantiere ed agli eventuali importi evasi, in base all'art. 29 capo II, Decreto legislativo 276/03 e successive modificazioni e integrazioni, ed art. 118, comma 6 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) obbligo per le stazioni appaltanti di subordinare il pagamento dello stato di avanzamento lavori e del saldo di fine lavori, alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale, ivi compreso il versamento alle Casse Edili, tramite il Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- e) obbligo del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 18 lett. u) del Decreto legislativo n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Taranto*

corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, c. 1, lett. C, del citato D.Lgs. n. 81/2008, deve contenere anche l'indicazione del committente;

- f) obbligo alle ditte esecutrici di fare effettuare ai lavoratori che accedono per la prima volta ai cantieri sedici ore di formazione .

Art. 5

(Agricoltura - Osservatorio)

La responsabilità dell'Osservatorio per l'infortunistica in agricoltura fa capo alla Direzione provinciale del lavoro; le sue risultanze periodiche andranno a confluire, a cura, della Prefettura di Taranto, nell'Osservatorio regionale costituito presso la Prefettura di Bari.

A tali fini, compito dell'Osservatorio, in raccordo con il predetto Osservatorio regionale sui reati in agricoltura, è precipuamente quello di monitorare e programmare le azioni di contrasto al lavoro nero e di verificare lo stato di attuazione delle leggi, nazionali e regionali, che disciplinano le emersioni dal lavoro nero, il contrasto al caporalato e la sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione anche: a) alla funzionalità delle banche dati delle aziende beneficiarie di finanziamenti pubblici; b) alle sostanziali variazioni di tecnologie di produzione e loro riflessi sulla sicurezza dei lavoratori; c) all'occupazione di lavoratori stranieri; d) all'occupazione femminile e alle pari opportunità.

I relativi aspetti organizzativi saranno disciplinati dal manuale operativo dedicato che il predetto ufficio provvederà ad emanare.

Art. 6

(Agricoltura - Tutela dei lavoratori)

Le proposte raccolte nell'ambito delle OO.SS. e datoriali, convergono nella valutazione che il tema della sicurezza del lavoro in agricoltura dipenda essenzialmente da una più complessiva azione qualificabile come "tracciabilità" del lavoro in agricoltura, quale strumento idoneo a contrastare i fenomeni negativi richiamati in premessa, da realizzare attraverso i seguenti strumenti:

- l'incontro domanda/offerta, attraverso il centro dell'impiego, garantendo dal primo momento al



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Taranto*

lavoratore un'azienda "sicura", dove ricevere una retribuzione adeguata nel rispetto di leggi e contratti, **alle aziende** invece, lavoratori qualificati e rispettosi anche loro dei diritti e doveri;

- la promozione di un sistema di trasporto dei lavoratori agricoli che consenta agli stessi di raggiungere le innumerevoli aziende agricole presenti su tutto il territorio, caratterizzato da forte mobilità, alla luce di precedenti soluzioni ed esperienze già percorse in questa provincia. Ciò nell'intento di sottrarre i lavoratori a forme illegali di reperimento del lavoro;
- la promozione di azioni di informazione, anche con il coinvolgimento dell'ordine dei consulenti del lavoro, sulle tipologie di contratto di lavoro, previdenziali ed assicurative con particolare attenzione alla condizione di lavoratrice madre ed alle problematiche proprie dei lavoratori extracomunitari;
- il possibile utilizzo dei beni (terreni e mezzi utilizzati), confiscati e sottratti alle aziende ed ai caporali, così come sta avvenendo in tanti altri territori, per poter costruire possibili alloggi per le famiglie e le persone anche non comunitarie, anche attraverso la partecipazione ai Fondi PON Sicurezza;
- la promozione di azioni concrete a tutela del lavoro in agricoltura, quali:
 - 1) progetti per introdurre, a titolo sperimentale - parallelamente all'osservanza dell'obbligo di rilascio ai lavoratori, in ogni caso, del documento di assunzione e al possesso, da parte dei lavoratori, del relativo documento di riconoscimento - e relativamente, nella fase iniziale, a contesti lavorativi di adeguata consistenza, il rilascio ai lavoratori di un tesserino di riconoscimento, con fotografia e dati anagrafici dei lavoratori e delle aziende;
 - 2) programmi di verifiche congiunte, analogamente a quanto già praticato nel 2010, nell'ambito del "Piano straordinario contro le mafie in edilizia e in agricoltura", della stretta osservanza di obblighi di legge e contrattuali (regolarità contributiva; regolarità retributiva; garanzia delle condizioni igienico-sanitarie e ambientali sui luoghi di lavoro (acqua potabile; servizi igienici; eventuali indumenti e attrezzi "regolari" da fornire, adeguati alle mansioni svolte, a tutela della salute e della professionalità, ecc...);
 - 3) iniziative formative, anche attraverso l'Ente Bilaterale, per i lavoratori e le imprese sui temi specifici della sicurezza sul lavoro;
 - 4) azioni più articolate di formazione, anche nelle scuole, nell'assunto che il contrasto del lavoro nero ed irregolare passa attraverso la diffusione della cultura della legalità.

[Handwritten signatures and initials]



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Taranto*

L'Osservatorio opererà attraverso gruppi di lavoro tematici sui temi suesposti e potrà proporre attività progettuali su specifici aspetti, in coerenza con l'attività dell'Osservatorio regionale e del corrispondente gruppo di lavoro provinciale nonché a verifica del rispetto e dell'impatto della normativa nazionale e regionale in materia

Art. 7
(Controlli)

In materia di controlli, sarà promosso il massimo coordinamento di tutte le Istituzioni preposte ai controlli stessi: Comando Provinciale Vigili del Fuoco, DPL, INPS, INAIL, ASL, unitamente alle Forze dell'Ordine, con l'obiettivo di contrastare i fenomeni illegali oltre che di razionalizzare gli interventi per evitare inutili duplicazioni.

Art. 8
(Verifica periodica)

Le parti firmatarie del presente Protocollo convengono di effettuare, nell'ambito della Conferenza provinciale permanente, una verifica trimestrale dell'attività svolta, anche al fine di divulgare i risultati ottenuti, nonché di valutare eventuali miglioramenti da apportare alla disciplina del presente Protocollo.

Art. 9
(Estensione del Protocollo ad altri settori produttivi)

Il presente Protocollo, dopo una prima fase di sperimentazione pari a 12 mesi dalla stipula, potrà essere esteso agli altri settori produttivi per i quali andranno sottoscritti specifici protocolli integrativi di settore.

Taranto, 28 ottobre 2011

Dott. FLORIDO Giovanni

Dott. STEFANO Ippazio

Avv. DE MARCO Mario

Presidente Amministrazione Provinciale

Sindaco del Comune di Taranto

Sindaco del Comune di Avetrana



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Taranto*

Dott. CHILOIRO Biagio	Sindaco del Comune di Carosino
Avv. D'ALESSANDRO Italo	Sindaco del Comune di Castellaneta
Dott. LADDOMADA Giuseppe	Sindaco del Comune di Crispiano
Dott. SGOBBA Mimmo	Sindaco del Comune di Faggiano
Dott. ANDRISANO Lino	Sindaco del Comune di Fragagnano
Dott. DE PALMA Vito	Sindaco del Comune di Ginosa
Dott. ALABRESE Ciro	Sindaco del Comune di Grottaglie
Dott. LOPANE Gianfranco	Sindaco del Comune di Laterza
Arch. PAVONE Domenico	Sindaco del Comune di Leporano
Dott. MACRIPO' Dario Maria F.	Sindaco del Comune di Lizzano
Dott. TOMMASINO Paolo	Sindaco del Comune di Manduria
Dott. CHIMIENTI Alberto	Sindaco del Comune di Maruggio
Dott. CALVOSA Sandro	Com.Str. del Comune di Martina Franca
Dott. TAMBURRANO Martino	Sindaco del Comune di Massafra
Dott. PRETE Salvatore	Sindaco del Comune di Monteiasi
Dott. PUNZI Vito	Sindaco del Comune di Montemesola
Dott. BIRARDI Cosimo	Sindaco del Comune di Monteparano
Dott. QUERO Giovanni	Sindaco del Comune di Mottola
Dott. LABALESTRA Michele	Sindaco del Comune di Palagianello
Dott. RESSA Rocco	Sindaco del Comune di Palagianio
Dott. ECCLESIA Giuseppe	Sindaco del Comune di Pulsano
Dott.ssa IACCA Maria Giovanna	Sindaco del Comune di Roccaforzata
Dott. GRIMALDI Giorgio	Sindaco del Comune di S. Giorgio Ionico

[Handwritten signatures and initials corresponding to the list of officials]



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Taranto*

Prof. BORSCI Giuseppe

Ing. MAGGI Aldo

Sig. MICCOLI Angelo

Dott. DE PASCALE Emidio

Avv. PRETE Sergio

BOSCAINO Giampietro

Dott. LIPPOLIS Giocondo

Dott.ssa LOGUERCIO Monica

Dott. GIGANTE Giuseppe

Dott. SCARNERA Cosimo

Cav. SPORTELLI Luigi

Dott. MARINARO Antonio

Dott. NIGRO Paolo

Dott. SPAGNUOLO Nicola

Dott. GIOVINAZZI Gerardo

Dott. DE BARTOLOMEO Fabio

Geom. OTTOMANO Ennio

Dott. ARGENTO Pierpaolo

Dott. D'ISABELLA Luigi

Dott.ssa FUMAROLA Daniela

Dott. TURI Giancarlo

Dott. MALDARIZZI Giovanni

Dott. STASI Cosimo

Sindaco del Comune di S. Marzano S.G.

Sindaco del Comune di Sava

Sindaco del Comune di Statte

Sindaco del Comune di Torricella

Presidente Autorità Portuale

Comandante Prov.le Vigili del Fuoco

Direttore Direzione Prov.le del Lavoro

Direttore Prov.le Reggente INPS

Direttore Prov.le INAIL

Direttore SPESAL

Presidente C.C.I.A.A./Assindustria

Presidente ANCE

Presidente Coldiretti

Presidente CIA

Presidente Confagricoltura

Presidente Scuola Edile

Presidente Cassa Edile

Presidente Comitato Paritetico Territoriale

Segretario Gen.le Prov.le CGIL

Segretario Gen.le Prov.le CISL

Segretario Gen.le Prov.le UIL

Segretario Gen.le Prov.le UGL

Segretario Prov.le FLAI-CGIL

[Handwritten signatures and initials corresponding to the list of officials]



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Taranto*

Dott. CASTELLUCCI Antonio	Segretario Prov.le Fai-CISL
Doot. TRENTA Antonio	Segretario Prov.le Uila-UIL
Dott. LAMUSTA Luigi	Segretario Prov.le Fillea- CGIL
Dott. LINCESSO Vito	Segretario Prov.le Filca - CISL
Dott. GUIDA Antonio	Segretario Prov.le Feneal-UIL

IL PREFETTO DI TARANTO

Dr.ssa Carmela Pagano

Presenzia

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL'INTERNO

On.le Alfredo Mantovano



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Taranto

PROTOCOLLO DI LEGALITA'
NEL SETTORE DEGLI APPALTI PUBBLICI

PREMESSO

- che il settore dei lavori pubblici è da tempo all'attenzione delle Istituzioni per le forti esposizioni ad esso connaturate al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, che ravvisano, pertanto, la necessità di un monitoraggio assiduo sul territorio ed interventi preventivi preordinati ad impedire dette infiltrazioni;
- che è stato riscontrato che spesso l'infiltrazione mafiosa tende ad annidarsi in particolari settori di attività che si pongono a valle dell'aggiudicazione, come quelle legate al ciclo degli inerti ed altri settori collaterali;
- che proprio i contratti a valle dell'aggiudicazione di opere di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, a meno che non assumano la forma del subappalto ed assimilati di cui all'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", sono sottratti al sistema delle verifiche antimafia;
- che il 23 giugno 2010, il Ministro dell'Interno ha adottato la Direttiva ai Prefetti recante "Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali" nella quale si pone l'accento sulla necessità di estendere i controlli e le informazioni antimafia in tali ambiti di attività, attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli di legalità che impegnino le stazioni appaltanti ad estendere la richiesta delle verifiche antimafia a tutti i contratti esclusi per limiti di valore (cosiddetti sottosoglia) ovvero a tutte quelle attività che, nell'ambito dei contratti soprasoglia, finiscono per essere di fatto esenti da ogni forma di controllo in quanto assegnate in forme diverse da quelle del subappalto e assimilati, per le quali non è prevista alcuna forma di controllo in tema di antimafia;
- che in data 10 maggio 2010 è stato sottoscritto dal Ministero dell'Interno e dalla Confindustria un protocollo di legalità volto ad incrementare i meccanismi di contrasto alla criminalità organizzata;



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Taranto

RITENUTO

pertanto che la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nel settore suindicato possa meglio essere perseguita mediante la sottoscrizione tra pubbliche amministrazioni, enti pubblici e/o concessionari di opere e servizi pubblici e Prefettura di Taranto (di seguito indicati, rispettivamente, come "stazione appaltante" e "Prefettura", ovvero entrambe come "parti") del presente "Protocollo di legalità" - redatto su protocollo tipo predisposto da numerose Prefetture e sul quale il Ministero dell'Interno ha espresso il proprio nulla-osta - finalizzato alle attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, attraverso l'estensione delle cautele antimafia - peraltro nella forma più rigorosa delle informazioni del Prefetto - all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori anche negli appalti di lavori pubblici sottosoglia, in base alla normativa generale in tema di antimafia di cui al D. Lgs. 490/94 ed al D.P.R. 252/98, nonché attraverso il monitoraggio costante dei cantieri e delle imprese coinvolti nell'esecuzione delle opere tramite i Gruppi Interforze di cui al D.M. 14/03/2003;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità

Le Parti convengono di procedere alla sottoscrizione del presente Protocollo di legalità che, attraverso l'estensione dei controlli antimafia nel settore delle opere pubbliche, mira ad incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa, garantendo altresì la trasparenza nelle procedure di affidamento e di esecuzione delle opere.

Art. 2 - Controlli antimafia

Le stazioni appaltanti pubbliche firmatarie del presente protocollo si impegnano a richiedere alla Prefettura le informazioni antimafia di cui all'art.10 D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, oltre che nei casi ivi contemplati, anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 250.000,00, per i subcontratti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore a € 50.000 e in ogni caso, indipendentemente dal valore, nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili", indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura di ferro lavorato, fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Taranto

(qualora non debbano essere assimilati a subappalti ai sensi dell'art.118 D.L.vo 12.4.2006, n.163), servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere; fornitura di servizi di logistica di supporto (tipicamente vitto ed alloggio del personale).

Art. 3 - Informative antimafia

Ai fini di una più approfondita attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione dei lavori, la stazione appaltante acquisirà tutti i dati delle imprese partecipanti alle gare e delle eventuali imprese sub-contrattanti con riferimento anche al legale rappresentante ed agli assetti societari, nonché i relativi certificati camerali con dicitura antimafia.

Esperate le procedure, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei sub-contratti o dei sub-affidamenti, i dati suddetti e i relativi certificati camerali dovranno essere comunicati alla Prefettura ai fini del rilascio delle informazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998.

Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, la stazione appaltante procederà anche in assenza dell'informativa, previa acquisizione del certificato camerale con dicitura antimafia.

Qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa, la stazione appaltante non procede alla stipula del contratto di appalto, ovvero revoca l'aggiudicazione o nega l'autorizzazione al subappalto, e intima all'appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del subcontratto.

Nel caso in cui la società o l'impresa nei cui riguardi devono essere rilasciate le informazioni abbia la sede legale nel territorio di altra provincia, la stazione appaltante inoltrerà la richiesta alla Prefettura - U.T.G. competente, indirizzandola per conoscenza alla Prefettura della Provincia di Taranto e segnalando, ove si tratti di contratti o sub-contratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le informazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, che le stesse vengono acquisite in attuazione del presente Protocollo.

Art. 4 - Clausole

Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, la stazione appaltante prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato:

1. che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono sottoposte a condizione risolutiva e che la stazione appaltante procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Taranto

2. l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
3. l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa aggiudicataria.

Art. 5 – Monitoraggio

Le imprese appaltatrici dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

La stazione appaltante manterrà una banca dati delle imprese aggiudicatarie di contratti di appalto e concessione per un importo pari o superiore a € 250.000,00 e delle imprese sub-appaltatrici o comunque esecutrici di opere o lavori di importo pari o superiore a € 50.000,00, ovvero per i servizi e forniture di cui all'art. 2, indipendentemente dall'importo, con l'indicazione degli organi sociali e di amministrazione nonché dei titolari delle imprese individuali e la trasmetteranno periodicamente (ogni 2 mesi) in formato elettronico alla Prefettura.

Oltre alle informazioni e certificazioni antimafia, la Prefettura potrà effettuare le attività di accertamento di cui al presente protocollo attraverso accessi mirati del Gruppo Interforze costituito ai sensi del Decreto interministeriale 14/03/2003, come previsto dalla legge 94/2009 e relativo regolamento attuativo.

Art. 6 - Informativa atipica

Nell'applicazione del presente Protocollo, i controlli che diano un esito corrispondente alle informazioni di cui al combinato disposto dell'art. 1, septies, D.L. 6/9/1982 n. 629 (conv. nella legge 12/10/1982, n. 726) e dell'art. 10, comma 9, DPR 3/6/1998 n. 252 (cd. Informazioni atipiche) consentono alla stazione appaltante di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere dalla procedura e da ogni subcontratto l'impresa cui le informazioni si riferiscono con conseguente risoluzione dei contratti in corso.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Taranto

Art. 7 - Informazioni e denuncia di richieste illecite

La stazione appaltante si impegna, sia direttamente sia con apposite clausole da inserire nei bandi e negli appalti, a far sì che le imprese appaltatrici e le eventuali imprese subcontraenti presentino autonoma denuncia all'Autorità giudiziaria di ogni illecita richiesta di denaro od altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso della esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente, dandone notizia senza ritardo alla Prefettura.

Art. 8 - Subappalti

La stazione appaltante valuterà la possibilità di inserire nei bandi e nei contratti clausole volte a limitare i subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Art. 9 - Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi

La stazione appaltante verificherà, anche ai fini dell'aggiudicazione definitiva, il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché di pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte delle imprese appaltatrici e delle eventuali imprese subappaltatrici.

Il pagamento del corrispettivo all'impresa appaltatrice ovvero subappaltatrice sarà in ogni caso subordinato alla previa acquisizione del certificato DURC (documento unico di regolarità contributiva) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio.

Art. 10 - Sicurezza sul lavoro

La stazione appaltante si impegnerà affinché l'affidamento di ciascun appalto tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e l'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'impresa appaltatrice e l'eventuale impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della legge 136/2010, richiamando nei bandi di gara l'obbligo all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale e specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Taranto

Art. 11 - Flussi finanziari

Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei rapporti contrattuali connessi con l'esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, ma anche altri gravi reati (es. corruzione), la stazione appaltante è chiamata al rispetto delle disposizioni normative contenute nell'art. 3 della L. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" come modificato dal D.L. 187/2010, conv. in L. 217/2010. Essa, pertanto, è tenuta ad inserire nei contratti di appalto o di concessione o nei capitolati, l'obbligo a carico dell'appaltatore o concessionario di effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie, relative all'esecuzione del contratto di appalto o della concessione, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati, vale a dire le banche e Poste Italiane S.p.A.

La medesima stazione appaltante provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte delle imprese appaltatrici o concessionarie nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti di analoga clausola.

In entrambi i casi, in caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale, nonché alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.

Art. 12 - Controlli per le esecuzioni affidate al massimo ribasso

Nel caso di appalti affidati con il criterio del prezzo più basso, le aggiudicazioni disposte a favore di offerte che superano la soglia di anomalia così come individuata ai sensi delle vigenti disposizioni del D.Lgs. 163/2006, saranno oggetto di specifica comunicazione alla Prefettura di Taranto che potrà interessare gli enti ed organismi di controllo per le necessarie verifiche.

Art. 13 - Pianificazione dei controlli sul rispetto degli obblighi delle imprese

Presso la Prefettura è costituito un tavolo operativo finalizzato a elaborare, anche in relazione all'emersione di elementi sintomatici di possibili situazioni di irregolarità, mirate pianificazioni aventi ad oggetto il coordinato esercizio, da parte degli organismi competenti, di puntuali verifiche sulle imprese operanti nei cantieri di opere pubbliche, aventi ad oggetto:

- Il regolare impiego della manodopera;
- Il rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- L'osservanza della normativa antinfortunistica;
- Il regolare assolvimento degli obblighi contributivi;



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Taranto

- L'adempimento degli obblighi fiscali.

Al tavolo operativo partecipano i rappresentanti della Prefettura, e di tutti gli enti ed organismi legittimati allo svolgimento dei controlli previsti dal presente articolo.

Possono essere invitate al tavolo operativo le organizzazioni sindacali e datoriali del settore edile, la Cassa Edile ed il CPT.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Efficacia giuridica del Protocollo di legalità

Al fine di assicurare l'obbligatorietà del rispetto delle *clausole* indicate nel presente protocollo, la stazione appaltante firmataria ne curerà l'inserimento nei bandi, prevedendone di conseguenza l'inclusione in tutti i contratti di appalto di lavori di importo pari o superiore a € 250.000.

In particolare, la stazione appaltante riporterà nei contratti le clausole elencate in allegato al presente protocollo e che ne forma parte integrante, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto.

Il presente protocollo ha la durata di 2 anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione.

Taranto, 21 dicembre 2011



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Taranto

Allegato

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto il 21.12.2011 presso la Prefettura di Taranto, tra l'altro consultabile al sito www.prefettura.it/taranto, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Taranto

altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, nonché la possibilità per la stazione appaltante di escludere l'impresa destinataria di informazioni atipiche. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art.3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto.

